

Rep. n. _____

Schema di Contratto normativo per l'affidamento del servizio di erogazione di corsi di lingue straniere in modalità *blended learning* - CIG 96222671ED _____

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____ in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, _____, designata, con provvedimento direttoriale prot. n. _____ del _____ a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinuncia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:

_____, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell'**Agenzia delle Entrate** (di seguito, per brevità, anche "Stazione appaltante", "Committente" o "Agenzia"), con sede legale in Roma, alla Via Giorgione n. 106, codice fiscale e partita Iva 06363391001, giusta delega del Direttore dell'Agenzia delle Entrate _____, qui allegata sub "____"

_____ (di seguito anche solo "Appaltatore") con sede legale in _____, via _____ n. ____, C.F. _____, P.I. _____, matricola INPS _____ (sede territoriale Inps _____), codice INAIL _____, C.C.N.L. _____, n. dipendenti _____, in persona del rappresentante legale, _____,

	domiciliato per la carica ove sopra, <i>(eventuale)</i> in qualità di mandataria	
	dell’R.T.I./Consorzio _____ composto da	
	_____.	
	Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così	
	come previsto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici	
	di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, per brevità, anche	
	<i>Codice</i>), si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge	
	notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.	
	I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale,	
	qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi	
	certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti	
	informatici quanto segue.	
	Premessa	
	Con determina prot. n. 16055 del 23 dicembre 2022, l’Agenzia ha	
	avviato una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.	
	n. 50/2016, per selezionare un operatore economico cui affidare il	
	servizio di erogazione di corsi di lingue straniere in modalità <i>blended</i>	
	<i>learning</i> per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, articolata in un	
	unico lotto.	
	All’esito della procedura di gara l’offerta presentata dall’Appaltatore è	
	risultata quella economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,	
	comma 3, lettera b) del Codice, in applicazione dei criteri di valutazione	
	indicati nel Disciplinare di gara.	
	Con provvedimento prot. _____ del _____	
	l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore	
	2	

	dell'Appaltatore.	
	Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016	
	l'aggiudicazione è divenuta efficace all'esito della verifica del possesso	
	dei prescritti requisiti.	
	È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all'art.	
	32, commi 8 e 9 del D.lgs. n. 50/2016.	
	Qualora dovessero emergere, nel corso della vigenza del presente	
	Contratto, cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo	
	all'Appaltatore, il medesimo sarà risolto di diritto.	
	L'Agenzia ha avviato l'istruttoria antimafia con richiesta di informativa	
	presso la Banca Dati Nazionale Antimafia con nota prot. n. ____ del ____;	
	in caso di esito interdittivo si procederà alla risoluzione del presente	
	Contratto e dei contratti esecutivi eventualmente stipulati.	
	L'Appaltatore ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha	
	costituito:	
	<ul style="list-style-type: none"> • un'idonea cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n.50 	
	del 2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni,	
	nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo	
	pari ad Euro _____, emessa da _____, il	
	_____ e valida sino al _____;	
	<ul style="list-style-type: none"> • una apposita polizza assicurativa. 	
	Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	L'Appaltatore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire	
	le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e	
	3	

	termini di seguito stabiliti.	
	La Committente designerà in ciascun Contratto esecutivo il	
	Responsabile del procedimento in fase di esecuzione, ai sensi dell'art.	
	31 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il Direttore dell'esecuzione ai sensi	
	dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016.	
	Tutto quanto sopra premesso , le Parti, come in epigrafe	
	rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue.	
	Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni	
	La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e	
	sostanziale del presente Contratto.	
	➤ Allegato A - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e sue	
	Appendici (d'ora innanzi, per brevità, <i>Capitolato</i>);	
	➤ Allegato B - Disciplinare di gara e suoi Allegati;	
	➤ Allegato C - Offerta tecnica dell'Appaltatore e suoi Allegati;	
	➤ Allegato D - Offerta economica dell'Appaltatore;	
	➤ Allegato E - Schema Contratto esecutivo;	
	➤ Allegato F - Tabella Penali.	
	In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Contratto	
	e nei documenti sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di	
	prevalenza:	
	• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;	
	• Contratto normativo;	
	• Contratto esecutivo.	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara,	
	prodotti dalla Stazione Appaltante, prevarranno sugli atti e i documenti	
	4	

della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dalla Committente.

Ai fini del presente Contratto normativo, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

Stazione Appaltante/Committente: Agenzia delle Entrate.

Appaltatore: l'Operatore economico o il Raggruppamento di Operatori economici aggiudicatario.

Contratto Normativo (o *Contratto*): è il presente Contratto, sottoscritto da Agenzia con l'Appaltatore, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a prestare in favore della Committente le prestazioni richieste tramite l'emissione di Contratti esecutivi.

Contratto esecutivo: è il Contratto tra la Committente e l'Appaltatore, con il quale quest'ultimo si assume l'obbligo di eseguire le prestazioni richieste dall'Agenzia in conformità e alle condizioni previste nel Contratto normativo e nel Contratto esecutivo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di erogazione di corsi di lingue straniere in modalità *blended learning* per i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere svolto secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel presente Contratto.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato, nonché nell'Offerta tecnica.

(Eventuale se offerto dall'Operatore) Il fornitore, si è impegnato nell'offerta tecnica a stipulare una apposita convenzione, al fine di

	offrire lo stesso percorso formativo - alle stesse condizioni economiche	
	risultanti dall'aggiudicazione del servizio - a qualunque altro	
	dipendente dell'Agenzia, che ne faccia richiesta a titolo personale e che	
	assuma a proprio carico il relativo onere finanziario, conformemente	
	alle specifiche previste all'art. 13 del Capitolato.	
	I servizi saranno eseguiti in seguito alla successiva sottoscrizione, da	
	parte della Committente, di specifici contratti esecutivi redatti in	
	conformità all'Allegato E al presente Contratto.	
	L'Appaltatore, entro 3 giorni dalla ricezione di ciascun Contratto	
	esecutivo, dovrà provvedere alla restituzione dello stesso debitamente	
	sottoscritto.	
	L'Appaltatore accetta espressamente che non sussiste alcun obbligo a	
	carico dell'Agenzia alla sottoscrizione di un numero minimo di	
	contratti esecutivi, non sussistendo alcun corrispettivo minimo	
	garantito in favore dell'Appaltatore. Pertanto, l'Appaltatore non potrà	
	avanzare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti della	
	Committente, qualora il numero dei contratti esecutivi ovvero i relativi	
	corrispettivi risultassero inferiori rispetto all'importo complessivo	
	previsto dal presente Contratto.	
	Art. 3 – Durata	
	Il presente Contratto ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data della	
	sua sottoscrizione.	
	Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, la Committente	
	– nel corso dell'esecuzione dei servizi in affidamento – si riserva la	
	facoltà di prorogare la durata del presente Contratto per il tempo	
	6	

strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto e nei relativi contratti esecutivi agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per la Committente, fermo restando il riconoscimento della revisione dei prezzi ove ne sussistano i presupposti.

Resta inteso tra le Parti che, ferme restando la validità e l'efficacia del presente Contratto e dei singoli contratti esecutivi in corso, non sarà più possibile emettere contratti esecutivi qualora, prima della scadenza del presente Contratto, sia stato esaurito il corrispettivo massimo previsto al successivo art. 4.

I singoli contratti esecutivi avranno la durata fissata dall'Agenzia, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente Contratto.

Art. 4 – Corrispettivi

Il corrispettivo massimo spettante all'Appaltatore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è stabilito nella misura complessiva di € _____ (_____ / ____), oltre IVA se dovuta.

La Committente potrà sottoscrivere contratti esecutivi nei limiti degli importi rispettivamente stabiliti al precedente comma.

Il prezzo unitario di ciascun corso è pari ad € _____ come indicato nell'Offerta economica presentata dall'Appaltatore (qui allegata sub "D").

Il corrispettivo effettivo maturato dall'Appaltatore sarà determinato a

	misura, sulla base delle prestazioni regolarmente rese, come risultanti	
	dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore	
	dell'esecuzione del contratto che verrà indicato dalla Committente in	
	ciascun Contratto esecutivo.	
	Resta inteso che il corrispettivo di cui al presente articolo non vincola	
	in alcun modo la Committente a garantire la richiesta di una quantità	
	minima di prestazioni determinate e non comporta, quindi, il diritto	
	dell'Appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo	
	garantito.	
	Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle	
	prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento	
	delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è, pertanto,	
	comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati	
	dall'Appaltatore.	
	Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri	
	calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio,	
	ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o	
	eventualità.	
	Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno	
	escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.	
	Art. 5 – Revisione dei prezzi	
	L'Appaltatore e l'Agenzia potranno richiedere la revisione dei prezzi	
	decorsa la prima annualità contrattuale.	
	I prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, in	
	misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al	
	8	

	consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d.	
	FOI) disponibile al momento della richiesta della revisione dei prezzi	
	da parte dell'Appaltatore e quello corrispondente al mese/anno di	
	sottoscrizione del presente Contratto.	
	La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano	
	superiori al ± 10 %. per cento rispetto al prezzo originario.	
	La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna	
	annualità, successiva alla prima.	
	L'Appaltatore dovrà inoltrare una richiesta scritta e motivata	
	all'Agenzia, accompagnata dai relativi documenti giustificativi.	
	L'Appaltatore potrà produrre la propria richiesta di revisione decorso	
	l'anno di riferimento del periodo interessato alla variazione economica.	
	L'esame della documentazione sarà curato dal Responsabile unico del	
	procedimento, con l'eventuale supporto da parte del Direttore	
	dell'esecuzione. A conclusione di tale attività, l'Agenzia comunicherà	
	all'Appaltatore le risultanze dell'istruttoria. La percentuale di	
	variazione sarà applicata limitatamente alle prestazioni rese nell'anno	
	di riferimento. In ogni caso il riconoscimento della variazione	
	economica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Agenzia,	
	alla quale è riservata la valutazione della congruità della richiesta, sulla	
	base della normativa vigente.	
	Analogamente l'Agenzia potrà richiedere per iscritto all'Appaltatore	
	l'applicazione di una motivata riduzione dei prezzi, ove ne ricorrano le	
	condizioni sopra descritte e l'Appaltatore dovrà applicarla entro un	
	massimo di 15 (quindici) giorni.	
	9	

Art. 6 – Avvio del servizio - Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà avviare i servizi oggetto del presente Contratto entro 35 giorni solari dalla sottoscrizione dei relativi contratti esecutivi.

I corsi di formazione linguistica dovranno essere attivati entro 15 giorni dall'invio di ciascun ordinativo formulato dall'Ufficio Formazione della Direzione Centrale Risorse Umane dell'Agenzia delle Entrate, salvo diversa indicazione.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei relativi allegati, nonché nei contratti esecutivi e nel Capitolato, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere

	influenza sulla corretta esecuzione del Contratto.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne	
	la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale	
	inosservanza, in fase di esecuzione del presente Contratto, delle norme	
	e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a garantire un monitoraggio costante delle	
	attività didattiche svolte da ogni corsista mediante l'invio all'Agenzia	
	in qualunque momento, di dati, anche parziali, sull'andamento del	
	singolo discente.	
	I materiali didattici afferenti alla formazione asincrona saranno resi	
	disponibili a cura dell'Appaltatore e sottoposti all'Agenzia che ne potrà	
	valutare l'adeguatezza.	
	L'Appaltatore, inoltre, si impegna ad inviare, entro 15 giorni dallo	
	svolgimento del test finale, i questionari di gradimento ai corsisti e	
	trasmetterne l'esito all'Agenzia entro i successivi 15 giorni.	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire che i docenti coinvolti nei corsi	
	oggetto del presente Contratto abbiano completato almeno il ciclo di	
	istruzione scolastica secondaria nella lingua madre, comprovabile a	
	richiesta dell'Agenzia. Gli stessi docenti dovranno, inoltre, possedere	
	una esperienza, certificata secondo la tabella di cui all'allegato I del	
	Capitolato, di almeno 3 anni di insegnamento linguistico, ovvero quella	
	migliorativa se offerta, maturata nell'ambito della formazione	
	professionale e del <i>blended learning</i> . A tal fine, l'Appaltatore dovrà	
	comunicare tempestivamente le eventuali sostituzioni di docenti,	
	allegandone i relativi <i>curricula vitae</i> .	
	11	

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi allegati e negli atti della procedura di gara.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità. L'Appaltatore non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto normativo e dei relativi contratti esecutivi e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile. L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo Contratto esecutivo, fermo restando il diritto della Committente di dichiarare risolto il presente Contratto.

Art. 7 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quelle specifiche previste dal D.lgs. n. 50 del 2016.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai

	commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo	
	non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il	
	periodo di validità del presente Contratto.	
	Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente	
	Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore	
	medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare	
	e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà ad	
	impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore	
	risultato operativo.	
	Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed	
	esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e,	
	pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la	
	Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da	
	detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente	
	Contratto.	
	In caso di inadempienza retributiva e/o contributiva l'Agenzia	
	procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 commi 5 e 6 del	
	Codice.	
	In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al	
	presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà	
	facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo contratto esecutivo,	
	fermo restando il diritto della Committente di dichiarare risolto il	
	presente Contratto.	
	Art. 8 – Ulteriori obbligazioni dell'Appaltatore	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per	
	14	

l'intera durata del presente Contratto, la documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.

In particolare, l'Appaltatore, per tutta la durata del Contratto, deve:

a) comunicare alla Committente medesima ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

b) comunicare alla Committente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2) del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

Art. 9 – Project manager

(all'atto della stipula sarà indicata la specifica composizione della struttura organizzativa offerta dall'aggiudicatario)

L'Appaltatore, in base a quanto previsto all'art. 12 del Capitolato, ha designato quale *project manager*, nonché Responsabile del servizio, il sig. /la sig.ra _____ ; i cui contatti sono: tel.: _____, e-mail: _____ , il quale sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Agenzia.

L'eventuale sostituzione del Responsabile del Servizio dovrà essere concordata preventivamente con la Committente, previa presentazione e approvazione del *curriculum vitae*, ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo

	sarà interamente a carico dell'Appaltatore.	
	Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti	
	nominati dall'Agenzia.	
	Il Project Manager dovrà assicurare la riservatezza sulla gestione dei	
	dati e sul contenuto delle comunicazioni, nonché su ogni elemento e/o	
	informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'esecuzione del	
	presente Contratto.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi del	
	presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la	
	Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto	
	esecutivo ai sensi dell'art. 1456 c.c..	
	Art. 10 – Responsabilità dell'Appaltatore	
	L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in	
	esecuzione del presente Contratto, per i danni arrecati, anche a terzi,	
	derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte	
	dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche	
	successivamente alla data di scadenza del Contratto.	
	Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di regolare	
	esecuzione e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si	
	impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Committente	
	a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento	
	danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in	
	generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività	
	affidate con il presente Contratto.	
	Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del	
	16	

meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui la Committente riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni e/o il diniego di scarico da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevata la Committente da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extracontrattuale.

Nel caso in cui la Committente, o i propri dipendenti o amministratori, dovessero venire chiamati a rispondere per responsabilità da danno erariale in relazione a fattispecie dannose conseguenti o derivanti da inadempimenti dell'Appaltatore agli obblighi dallo stesso assunti con il presente Contratto, l'Appaltatore si impegna altresì a tenere del tutto indenni i predetti soggetti, manlevandoli da ogni pregiudizio economico che dovessero subire per effetto dell'esercizio dell'azione da parte della Procura della Corte dei Conti e di eventuali condanne comminate all'esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.

Art. 11 – Segreto d'ufficio

L'Appaltatore si impegna a non divulgare notizie dell'Agenzia di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri, inclusi i propri dipendenti e collaboratori, eseguano copie o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto eventualmente in possesso in ragione del servizio affidatogli con il presente Contratto.

Art. 12 – Verifiche di conformità e certificato di ultimazione delle

	prestazioni	
	Il Direttore dell'Esecuzione della Committente, anche avvalendosi di	
	assistenti e di strutture di supporto, verificherà, ai sensi dell'art. 111 del	
	D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 17, 18 e 26 del Decreto del Ministero delle	
	Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, la corretta	
	esecuzione del servizio affidato, anche in contraddittorio con	
	l'Appaltatore e ne darà comunicazione al Responsabile unico del	
	procedimento.	
	Al momento dell'invio all'Appaltatore dell'ordinativo formulato	
	dall'Ufficio Formazione della Direzione Centrale Risorse Umane della	
	Committente, come previsto all'art. 6 del presente Contratto, sarà	
	riconosciuto all'Appaltatore il pagamento di un corrispettivo pari al	
	30% dell'ammontare del valore dei corsi cui l'ordinativo si riferisce. Il	
	saldo, pari al 70% di detto valore, sarà corrisposto ad avvenuta	
	conclusione del relativo percorso formativo, in seguito alla verifica, da	
	parte del Direttore dell'esecuzione della Committente, della corretta	
	esecuzione delle prestazioni, rese secondo quanto previsto dal presente	
	Contratto, dai suoi allegati e dal singolo Contratto esecutivo di	
	riferimento, confermata dal Responsabile del Procedimento, e della	
	successiva trasmissione all'Appaltatore del documento recante il	
	certificato di regolare esecuzione.	
	Sulla base del predetto certificato l'Appaltatore potrà emettere la fattura	
	relativa alle prestazioni ivi richiamate.	
	Al termine del Contratto, la Committente rilascerà il certificato di	
	ultimazione delle prestazioni e provvederà allo svincolo della cauzione	
	18	

prestata dall'Appaltatore.

Art. 13 – Fatturazione e modalità di pagamento

Ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti".

Per effetto di tale regime, all'Appaltatore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla vigente normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni l'Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,5 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun Contratto esecutivo. L'Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento

degli interessi moratori, nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia. Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario dell'Appaltatore; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

In caso di RTI o ATI, considerato che questi ultimi, ai sensi dell'art. 48 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016, non determinano di per sé organizzazioni o associazioni degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, gli obblighi di fatturazione dovranno essere assolti dalle singole imprese facenti parte dell'ATI o RTI costituito, relativamente ai servizi da ciascuna eseguiti.

Art. 14 – Penali

In caso di ritardato adempimento e/o di inadempimenti nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto e suoi Allegati, non imputabili a forza maggiore o caso fortuito, l'Agenzia potrà applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali previste nella Tabella allegata (Allegato F) con le modalità di seguito indicate, fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subito.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 4 del Codice, qualora per causa imputabile all'Appaltatore i corsi non vengano attivati o ne sia impossibile la fruizione secondo le condizioni previste nel Capitolato, nel presente Contratto e suoi Allegati, si configura la fattispecie di grave inadempimento contrattuale e pertanto l'Agenzia potrà risolvere di diritto il contratto. Parimenti si configura il grave inadempimento con facoltà di risoluzione del contratto a favore della Committente nei casi e condizioni stabiliti nell'allegata Tabella Penali.

Inoltre, nel caso in cui uno o più docenti/*coach* risultino sprovvisti dell'esperienza in tema di insegnamento linguistico (pari ad almeno 3 anni, ovvero alla maggiore esperienza indicata nell'offerta migliorativa) e non vengano immediatamente sostituiti, si configura la fattispecie di grave inadempimento e pertanto l'Agenzia potrà risolvere di diritto il contratto.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c..

Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso

fortuito che dovranno essere provati dall'Appaltatore.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il ventesimo giorno naturale e consecutivo, il Contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno dell'Appaltatore, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dall'Appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ai fini dell'applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite pec all'Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l'Appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.

In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.

L'importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito; in difetto l'Agenzia si riserva il diritto di procedere con l'escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi fatturati dall'appaltatore.

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

In riferimento a ciascun Contratto esecutivo, l'importo massimo delle penali applicate non potrà superare complessivamente il 10% del valore netto del singolo contratto. In caso di superamento di detta soglia, la Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto esecutivo con l'Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.

Art. 15 – Recesso

La Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Contratto e dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.

Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto qualora per la tipologia dei servizi in argomento vengano attivate Convenzioni Consip.

Art. 16 – Risoluzione del Contratto

In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi assunti con il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 6, 7, 9, 14, 18,19 e 20 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 14 maturate dall'Appaltatore superi il 10% del valore netto del singolo contratto esecutivo .

La Committente potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto;
- b) mancato reintegro della cauzione;
- c) inosservanza dell'Appaltatore riguardo tutti i debiti contratti per

	l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del Contratto;	
	d) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;	
	e) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;	
	f) sospensione del servizio senza giustificato motivo;	
	g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;	
	h) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;	
	i) cessione del Contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente Contratto e dalla legislazione vigente;	
	j) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;	
	k) inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.lgs. n. 159/2011 o da ulteriori disposizioni antimafia emanate successivamente alla stipula del presente contratto;	
	l) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;	
	m) mancato rispetto del Patto di Integrità.	
	L'Agenzia delle Entrate, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Contratto e dei contratti esecutivi dallo stesso discendenti qualora nei confronti dell'Appaltatore e/o dei componenti la compagine sociale dell'Appaltatore, e/o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per	
	25	

	taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p.,	
	319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis	
	c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..	
	In caso di risoluzione, la Committente ha la facoltà di escutere la	
	cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale	
	equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il	
	risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione del Contratto sorge	
	per la Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte	
	rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente.	
	Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al	
	pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli	
	oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto ai sensi	
	dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.	
	In caso di risoluzione del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna,	
	sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e	
	i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi	
	all'esecuzione del presente Contratto. In caso di risoluzione per	
	responsabilità dell'Appaltatore, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere	
	anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad	
	altra impresa le prestazioni.	
	In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno,	
	la Committente incamererà la garanzia definitiva.	
	L'Agenzia, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art.	
	110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, interpellierà progressivamente gli	
	operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di	
	26	

gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta, ai sensi dell'art. 110, comma 2.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del Codice.

Art. 17 - Clausola di forza maggiore

Si considerano eventi di forza maggiore che possano limitare la responsabilità nell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, gli eventi imprevisi o imprevedibili che impediscano la regolare esecuzione del contratto e rendano inefficace qualsiasi azione dell'Appaltatore diretta ad eliminarli, a condizione che l'evento stesso non dipenda da azioni od omissioni dirette od indirette del Appaltatore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito alcuni eventi che possano essere qualificati come eventi impediti, straordinari e imprevedibili:

- conflitti armati, anche circoscritti, che limitino l'approvvigionamento di materie prime necessarie al corretto svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto;
- misure sanitarie straordinarie volte alla limitazione della diffusione di malattie.

Al verificarsi di tali eventi, e comunque in ogni caso in cui sia reso oggettivamente impossibile o difficoltoso rendere con la necessaria regolarità e tempestività le prestazioni di servizio oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna a comunicare con tempestività il

	realizzarsi dell’evento impendente, in virtù del principio di buona fede	
	contrattuale ex articolo 1375 del codice civile, fornendo i dovuti	
	elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento	
	all’impegno profuso per evitare o superare la causa impendente e per	
	mitigare gli effetti negativi dell’impossibilità o della sua durata.	
	La Committente si riserva, di conseguenza, la facoltà di disporre la	
	sospensione del presente Contratto per il tempo strettamente necessario,	
	nel rispetto delle indicazioni riportate nell’articolo 107 del Codice dei	
	contratti pubblici, oppure di rinegoziare i termini concordati per	
	l’adempimento, valutando contestualmente la sussistenza in concreto	
	dei presupposti per escludere l’applicabilità delle penali ovvero la	
	risoluzione contrattuale.	
	Art. 18 – Assicurazioni e cauzioni	
	L’Appaltatore terrà indenne la Committente da qualsiasi danno possa	
	derivare in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze	
	relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.	
	Al riguardo, l’Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa per	
	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni materiali che lo	
	stesso potrà arrecare, nell’ambito delle prestazioni contrattuali a terzi,	
	nonché una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso	
	prestatori di lavoro (RCO) per eventuali infortuni subiti dai propri	
	prestatori di lavoro, accese con la compagnia assicurativa	
	_____ che prevedono rispettivamente	
	un massimale annuo RCT non inferiore a Euro 2.000.000,00 ed RCO	
	non inferiore a Euro 1.000.000,00, cn validità fino al _____ .	
	28	

Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette polizze restano a carico dell'Appaltatore, assumendo questo l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato alla Committente e/o a Terzi.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile per i danni non coperti dall'assicurazione o eccedenti il massimale previsto.

Le predette polizze assicurative devono avere validità dalla data di stipula del Contratto fino al completamento delle prestazioni previste nel Contratto medesimo - con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per la Committente e che, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.

Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Committente – non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del Contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).

La cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore copre gli oneri per il

	mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente	
	Contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del	
	certificato finale di regolare esecuzione.	
	Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di	
	qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro.	
	In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la	
	reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da	
	corrispondere all'Appaltatore ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del	
	Codice.	
	L'Agenzia considererà risolto di diritto il contratto qualora non fosse	
	possibile la citata reintegrazione con i restanti ratei di prezzo, fatto	
	salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito.	
	La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del	
	80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20%	
	dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.	
	Art. 19 – Subappalto	
	<i>(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto</i>	
	<i>in sede di Offerta)</i>	
	Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto	
	all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente	
	Contratto.	
	<i>(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in</i>	
	<i>sede di Offerta)</i>	
	L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta,	
	30	

può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, le seguenti prestazioni contrattuali:

a.

b.

A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all'art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la Committente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

La Committente rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.

In caso di affidamento in subappalto dei servizi subappaltabili di cui al presente Contratto e suoi Allegati, l'Appaltatore e il subappaltatore

	saranno responsabili in solido nei confronti della Committente in	
	relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.	
	L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione	
	agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del	
	decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	
	I corrispettivi maturati dal subappaltatore, ad eccezione di quanto	
	previsto dall'art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, saranno	
	corrisposti direttamente dall'Appaltatore il quale si obbliga a rispettare	
	nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.	
	L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la	
	Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili	
	al subappaltatore o ai suoi ausiliari.	
	L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 12, Codice, deve	
	provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita	
	verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui	
	all'art. 80 del Codice.	
	In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.	
	50/2016 in capo al subappaltatore, la Committente revocherà	
	l'autorizzazione al subappalto.	
	L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 (venti)	
	giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,	
	copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via	
	corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia	
	effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei	
	32	

	termini previsti, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.	
	L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.	
	Art. 20 – Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti	
	Fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell'esecutore del Contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Appaltatore.	
	Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si	
	33	

	applicano il disposto di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016	
	e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.	
	Più precisamente, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, è	
	ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti	
	della Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle	
	prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle	
	norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
	prescrizioni di cui alla legge n. 52/1991.	
	Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, qualora al momento	
	della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse	
	inadempiente agli obblighi di versamento, la Committente si riserva il	
	diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione	
	la quale resterà inefficace nei suoi confronti.	
	Le cessioni dei crediti diverranno efficaci ed opponibili alla	
	Committente solo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da	
	notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla	
	notifica della cessione.	
	Art. 21 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica	
	dell'Appaltatore	
	Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura	
	le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'Appaltatore deve	
	darne comunicazione alla Committente con un preavviso di almeno	
	trenta giorni, allegando tutta la documentazione riguardante	
	l'operazione. La Committente ha facoltà di proseguire il rapporto	
	contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal Contratto.	
	34	

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo alla Committente la facoltà di recedere dal presente Contratto e dal Contratto esecutivo.

Art. 22 – Disposizioni antimafia

L'Appaltatore prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente Contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i..

In particolare, l'Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto: **a)** eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla stipula del Contratto; **b)** ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); **c)** ogni altra situazione eventualmente

prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.

L'Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il Contratto si risolverà di diritto ove l'Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata Legge, l'Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente:

IBAN: _____ intestato a _____.

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore si obbliga,

inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

L'esecuzione delle attività dedotte nel presente Contratto e nei relativi contratti esecutivi implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili ai dati anagrafici comuni (nome, cognome e domicilio) necessari per lo svolgimento del servizio di erogazione di corsi di lingue straniere in modalità *blended learning* (o “Trattamento”).

Il Trattamento sarà attuato dalle Parti in modo distinto, ciascuna in qualità di autonomo Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”) e dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito “Codice”).

(da inserire solo in caso in cui l'Appaltatore sia un R.T.I. o un Consorzio di Imprese)

L'Appaltatore indica sin d'ora che il Titolare del proprio trattamento dei dati personali sarà la sua mandataria, come meglio indicata in epigrafe.

Le Parti si impegnano ad effettuare il Trattamento secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Contratto e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento e al Codice.

L'Appaltatore dovrà prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Le Parti, nell'effettuare il Trattamento, si impegnano:

a) a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali nella maniera più agevole possibile;

b) a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Contratto normativo o nei casi

	espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per	
	adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;	
	c) ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste	
	dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la	
	correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la	
	conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.	
	I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente	
	Contratto e dei contratti esecutivi verranno trattati esclusivamente ai	
	fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli	
	adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli	
	obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi	
	di legge.	
	Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati	
	che riguardano i propri dipendenti, consulenti o incaricati coinvolti	
	nell'esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento,	
	con modalità cartacee ed elettroniche, da parte del personale delle	
	rispettive strutture ai fini esclusivi dell'esecuzione degli obblighi	
	scaturenti dal Contratto e dell'adempimento dei connessi obblighi	
	normativi.	
	Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver	
	provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante	
	dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento e	
	di impegnarsi a fornirne copia ai propri dipendenti, consulenti o	
	incaricati i cui dati personali saranno oggetto di trattamento nell'ambito	
	39	

	del presente Contratto.	
	I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dai Titolari in	
	qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento	
	dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del	
	responsabile, in quanto dipendenti e/o consulenti.	
	L'Agenzia potrà procedere alla pubblicazione delle informazioni	
	relative al presente Contratto sul sito internet	
	www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "amministrazione	
	trasparente" e sulla Piattaforma Consip in ottemperanza degli obblighi	
	espressamente previsti dalla legge.	
	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma,	
	quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e	
	l'esecuzione del presente Contratto.	
	Il Responsabile della protezione dei dati personali, per l'Agenzia, è il	
	dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è:	
	entrate.dpo@agenziaentrate.it.	
	Per l'Appaltatore il Responsabile del trattamento dei dati è	
	_____, il cui dato di contatto è: _____.	
	Art. 25 – Domicilio eletto	
	A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere	
	il proprio domicilio come segue:	
	- L'Appaltatore: _____;	
	- Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Logistica e	
	Approvvigionamenti - Ufficio Gare per beni e servizi - Via	
	Giorgione, 159 - 00147 Roma.	
	40	

Resta pertanto inteso che ogni comunicazione alla Committente relativamente al presente Contratto dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al presente articolo.

Art. 26 – Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 27 – Spese

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Stazione Appaltante delle spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 1.

L'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell'art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico dell'operatore economico.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.

Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art 57 comma 7.

Ai sensi della normativa vigente l'Appaltatore è tenuto a rimborsare all'Agenzia, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, le spese di pubblicità legale che saranno comunicate con nota di debito, ai sensi del Decreto del M.I.T. 2 dicembre 2016 pubblicato in G.U. il 25 gennaio 2017.

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Ai sensi dell'art. 47^{ter}, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa _____ pagine di _____ mezzi fogli.

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui all'Art. 14 (Penali), Art. 15 (Recesso), Art. 16 (Risoluzione del Contratto), Art. 18 (Assicurazioni e cauzioni), Art. 20 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti), Art. 21 (Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Appaltatore), Art. 24 (Trattamento dei dati personali) e Art. 26 (Foro competente) del presente Contratto.

